

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 122/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1995

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che occorre fissare un tasso della restituzione specifica per le uova in guscio, esportate sotto forma di ovalbumina, che tenga debito conto della differenza

tra i prezzi di queste uova e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.